

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-74 del 03/02/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società lavanderia GIRASOLE SOC. COOP ARL di Comacchio. Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-88 del 03/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Fasc. SINADOC 4337/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società LAVANDERIA GIRASOLE SOC. COOP. ARL con sede legale ed impianto nel Comune di COMACCHIO, S.S. ROMEA N. 15 - Protocollo istanza del SUAP in data 08.10.2015 con n. 52086 e n. 52089. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVANDERIA INDUSTRIALE.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 2/10/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. della Provincia il 14/10/2015 con il n. 67944, presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 08/10/2015, dalla Società LAVANDERIA GIRASOLE SOC. COOP. ARL, nella persona di MATTEO TOMMASI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di COMACCHIO, VIA S.S. ROMEA N. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di LAVANDERIA INDUSTRIALE;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio in data 16/11/2015 di prot. n. 59994, assunta al P.G. della Provincia il 16/11/2015 con il n. 76529, con cui trasmetteva:
 - ⇒ Presa d’atto del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio sul rumore, registrata al P.G. del Comune con n. 59092 in data 09/11/2015, dell’attestazione della ditta che dichiara *“non sono presenti sorgenti sonore significative, cioè tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;*
 - ⇒ Il parere del CADF n. 15/389 del 24/08/2015, con prescrizioni;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/11/2015 (P.G. 76811 del 17/11/2015) con cui gli Enti si esprimono come segue:
 - **ARPA-Servizio Territoriale**, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera accetta le proposte della ditta e pone come prescrizione relativamente alle emissioni E1, E2, E3, E4, che nell’ultimo bagno acquoso applicato non devono essere utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili organici o inorganici come dichiarato nella relazione allegata all’istanza;
 - **Il Comune di Comacchio**, rispetto all’impatto acustico conferma il parere già pervenuto in data 16/11/2015 di presa d’atto della dichiarazione di non superamento dei valori limiti allegata all’istanza. Visto il parere di ARPA PGFE/2015/7646 chiede che venga prescritta un valutazione di impatto acustico entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di messa

a regime. Il Comune visto il parere del CADF esprime parere favorevole allo scarico in fognatura con le prescrizioni del parere suddetto;

la Conferenza esprime un parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con le prescrizioni dei singoli Enti chiamati ad esprimersi, che verranno dettagliate nell'atto;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla Società LAVANDERIA GIRASOLE SOC. COOP. ARL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di COMACCHIO, VIA S.S. ROMEA N. 15, codice fiscale n. 01959490382 per l'esercizio dell'attività LAVANDERIA INDUSTRIALE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato in pubblica fognatura in via Cacciatore delle Alpi di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche è quello** contrassegnato con la lettere **S1** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – planimetria scarichi acque reflue tavola 1.

2. Lo scarico industriale, nel punto assunto per il controllo, deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella del regolamento di fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2". Per il parametro tensioattivi totali il limite è portato a 20mg/l, data la compatibilità dello scarico così caratterizzato con il depuratore pubblico di zona e verificata la capacità depurativa dello stesso.
3. Il pozzetto di campionamento, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1", come "*pozzetto di ispezione rete acque industriali*" deve essere conforme agli schemi del Regolamento di Fognatura CADF.
4. Deve essere installato un misuratore volumetrico della portata dello scarico industriale. In mancanza di tale strumento il volume annuo dello scarico è determinato in base alla quantità di acqua prelevata da acquedotto e dai pozzi artesiani.
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
6. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività deve essere comunicata e/o approvate dagli Enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.
7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. La Ditta ha l'obbligo di denunciare, alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o

ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura.

10. alla società CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico. Lo scarico dovrà pertanto essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti e dovrà essere dotato di un pozzetto di ispezione subito a monte del punto di immissione nella fognatura ricettrice.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "3", denominata **E6**
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

<i>EMISSIONI</i>	E6 Mangani 1- 2
Portata (Nm ³ /h)	6.000
Durata (ore/giorno)	8
Altezza minima (m)	11
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particellare	5
Sistema di abbattimento	Abbattitore ad umido

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale**.

3. la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E6**, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ad **ARPAE di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio**;
4. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'emissione

E6, deve essere messa a regime;

5. dalla data di messa a regime della emissione **E6**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulla emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio;
6. per quanto riguarda le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** sono considerate ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro e quindi non abbisognano di autorizzazione **fintanto che nell'ultimo bagno acquoso applicato non siano utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili organici o inorganici**.
7. per quanto riguarda l'emissione **E5** – generatore di vapore (2.093 kWt) - essa deriva da attività di cui al comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non abbisogna di autorizzazione.
8. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "4".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per

gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari.
15. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre

definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad **ARPAE di Ferrara**, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di messa a regime dell'impianto deve essere presentata al Comune di Comacchio una valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF spa e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE. IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

ALLEGATO 1

PLANIMETRIA SCARICHI

**LEGENDA MACCHINE
LAVANDERIA GIRASOLE**

ALLEGATO 2

TABELLA REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Lavanderia Girasole Soc. Coop. arl
Porto Garibaldi – via S.S. Romea, 15



Reg. Pareri 15/559
Allegato 1 di 2.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA
PARAMETRI E LIMITI DI ACCETTABILITA' PER SCARICHI INDUSTRIALI IN FOGNATURA SERVITA DA DEPURAZIONE.

PARAMETRI	LIMITI	PARAMETRI	LIMITI
1 – pH.....	5,5 - 9,5	37 - Idrocarburi totali.....	10
2 - 3 -4 Temperatura , colore, odore : .	non determinati	38 - Fenoli totali mg/l come C6H5OH	1
5 - Materiale grossolano.....	assente	39 - Aldeidi mg/l come H-COH	2
6 - Solidi sospesi totali mg/l	1.000	40 - Solventi organici aromatici mg/l.....	0,4
7 - BOD5 mg/l	1.000	41 - Solventi organici azotati mg/l.....	0,2
8 - COD mg/l	2.000	42 - Tensioattivi totali mg/l.....	20
9 - Alluminio mg/l come Al	2	43 - Pesticidi fosforati mg/l	0,1
10 - Arsenico mg/l come As	0,5	44 - Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/l.....	0,05
11 - Bario mg/l	non determinato	tra cui :	
12 - Boro mg/l come B.....	4	45 - Aldrin mg/l	0,01
13 - Cadmio mg/l come Cd.....	0,02	46 - Dieldrin mg/l	0,01
14 - Cromo totale mg/l	4	47 - Endrin mg/l	0,002
15 - Cromo VI mg/l come Cr	0,2	48 - Isodrin mg/l.....	0,002
16 - Ferro mg/l come Fe	4	49 - Solventi clorurati mg/l	2
17 - Manganese mg/l come Mn.....	4	50 - Escherichia coli	non determinato
18 - Mercurio mg/l come Hg.....	0,005	51 Saggio di tossicità acuta.....	non determinato
19 - Nichel mg/l come Ni.....	4		
20 - Piombo mg/l come Pb	0,3		
21 - Rame mg/l come Cu.....	0,4		
22 - Selenio mg/l come Se.....	0,03		
23 - Stagno mg/l	non determinato		
24 - Zinco mg/l come Zn.....	1		
25 - Cianuri totali mg/l come Cn.....	1		
26 - Cloro attivo mg/l come Cl2.....	0,3		
27 - Solfuri mg/l come H2S.....	2		
28 - Solfiti mg/l come SO3.....	2		
29 - Solfati mg/l come SO4.....	1.000		
30 - Cloruri mg/l come Cl	3.000		
31 - Fluoruri mg/l come F.....	12		
32 - Fosforo totale mg/l come P.....	30		
33 - Azoto ammoniacale mg/l come N	50		
34 - Azoto Nitroso mg/l come N.....	5		
35 - Azoto Nitrico mg/l come N	30		
36 - Grassi e oli animali e vegetali mg/l.....	150		

ALLEGATO 3

PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA



120
200

120
230

ENTRATA CARRELLI
PRODOTTO SPORCO

USCITA CARRELLI
PRODOTTO FINITO

INGRESSO SPOGLIATOI

STIRO PIANA

CONFEZIONATO

SPEDIZIONI

LAVAGGIO

CERNITA

COMPRESSORE ARIA

U.S.

Q.E. Impianti
tecnologici

ESSICCATORI

Q.E. generale

Nel referto di analisi devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- Ditta;
- impianto;
- fase di processo;
- data (anno, giorno, ora);
- caratteristiche dell'emissione;
- area della sezione della bocca del camino, in m²;
- velocità dell'effluente gassoso (misurata), in m/s;
- temperatura (misurata) alla sezione di campionamento, in K o in °C;
- umidità (misurata) alla sezione di campionamento, in % V/V;
- portata (misurata), in Nm³/h;
- percentuale di ossigeno (misurata), se richiesta;
- condizioni di marcia dell'impianto durante il campionamento (da dati di conduzione dell'impianto);
- periodo di osservazione;
- durata del campionamento, in minuti;
- metodo di campionamento;
- metodo di analisi;
- risultati di misura:
 - sostanza determinata;
 - unità di misura;
 - valutazione dei risultati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.